



**AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO**

Atti n. 51347/11

Epigrafe

Repertorio n. del

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
PER LA FONITURA QUINQUENNALE DI GAS MEDICINALI E TECNICI E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PRESSO I PRESIDI
OSPEDALIERI E I POLIAMBULATORI DELL’A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO. (CIG n. 3484164715).**

L’anno il giorno del mese di, presso la sede legale
dell’Azienda Ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento di Milano

TRA

il dott. Alessandro Visconti, nato a (..) il, domiciliato per la carica in
Milano, via Castelvetro n.22, nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda
ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con sede in Milano, via Castelvetro n.22,
codice fiscale n. 80031750153 e partita I.V.A. n. 04408300152, che in seguito per brevità
sarà denominata “Stazione Appaltante”,

E

il sig., nato a, il, residente a, in qualità di
..... dell’impresa, con sede in, Via n. ..., C.F. e
Partita IVA, che di seguito per brevità sarà nominato "Appaltatore".

Premesso:

che, con deliberazione n. ... del, l’Azienda ospedaliera I.C.P. ha aggiudicato,
a seguito di procedura aperta, l’appalto relativo alla fornitura quinquennale di gas medicali
e tecnici e gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri e i
Poliambulatori dell’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, per il periodo
....., alla Soc., per l’importo netto di €,
(compresi € per oneri della sicurezza), oltre a una quota presunta per
interventi straordinari, da contabilizzarsi a misura, pari ad €, per un
totale complessivo pari ad €, escluso IVA 21%;

si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il servizio descritto in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, secondo gli elaborati dell'offerta presentata dall'Appaltatrice, per il periodo –

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo netto quinquennale complessivo del contratto è pari ad € (inclusa la quota presunta per interventi straordinari da contabilizzarsi a misura pari ad €) oltre IVA 21%. L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 3 - Regime I.V.A.

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Qualora i lavori in oggetto godano di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi aziendali.

Art. 5 - Normativa di riferimento

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi degli artt. 55, 83 e 86 del D. lgs. 163/2006, e con le modalità e i contenuti del capitolato speciale d'appalto che l'Impresa ha sottoscritto in segno di piena accettazione.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti

Le modalità di pagamento per le forniture e le prestazioni sono quelle previste dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, per la realizzazione degli interventi di adeguamento e in ogni modo straordinari che potrebbero scaturire e realizzarsi nel corso dell'appalto, la contabilizzazione avverrà a misura e sarà effettuata in base all'elenco prezzi di cui all'allegato 2 al Capitolato speciale d'appalto, decurtato lo sconto offerto in fase di gara.

Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: via
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile unico del procedimento, presso il domicilio eletto di cui sopra.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 8 - Adempimenti antimafia

Si da atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti

dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dagli artt. 84 e segg. del medesimo Decreto legislativo, acquisita agli atti e consistente in

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'associazione temporanea d'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 10 – Subappalto

Il subappalto sarà regolamentato dall'art. 118 del D.lg. 163/06 e dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 11 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 12 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della esecuzione del contratto:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;

- un piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 13 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni, per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del ..% dell'importo del servizio, mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dalla per l'importo di euro e per la tutta la durata

del servizio. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 14 - Polizza di assicurazione durante l'esecuzione del servizio

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n., con la società , (non inferiore a 15 milioni di euro) con decorrenza fino al, da rinnovare per tutta la durata del contratto, per la copertura assicurativa contro tutti i danni a persone o cose che dovessero essere provocati durante il trasporto dei gas fino all'avvenuta consegna e i danni provocati dai gas immagazzinati in contenitori di proprietà della ditta aggiudicataria, nonché contro gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale minimo di € 500.000, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, con massimale minimo di € 1.000.000, nell'esecuzione dei lavori sino al termine del presente appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 15 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il **CIG n. 3484164715**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16 - Esecuzione del contratto

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto già sottoscritto dall'Appaltatrice in segno di piena accettazione nonché a quanto contenuto nel progetto offerta redatto dall'Appaltatrice medesima che forma parte sostanziale del presente contratto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella

esecuzione dei lavori, o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro competente di Milano.

Art. 19 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo del presente contratto e registrazione del verbale di gara.

Art. 20 - Controlli dell'Amministrazione

La Stazione Appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto,

Responsabile del procedimento e dei lavori: dott. G. Volpi;

Responsabile del servizio di farmacia (servizi e forniture gas): dott. G. Giuliani;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: ing. F. Olivei

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 21 – Altri documenti disciplinanti l'appalto

Il servizio di cui trattasi è regolato, oltre che dalle disposizioni di cui al presente contratto, anche dai seguenti documenti, pur se non allegati:

- regolamento di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- capitolato generale d'oneri;
- tutti i documenti di gara le cui prescrizioni – nessuna esclusa – regoleranno il presente rapporto.

Detti documenti, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, sono conservati agli atti dell'Azienda unitamente all'offerta economica e al documento unico di valutazione dei rischi (allegati in copia al presente contratto – All. 1 e 2), il cui contenuto pure costituisce obbligo contrattuale per la citata ditta.

In caso di contrasto tra le varie disposizioni, prevalgono le pattuizioni contenute nel presente contratto; nel caso in cui il presente contratto non contenga disposizioni atte a dirimere l'eventuale contrasto, prevale, a insindacabile giudizio espresso dalla Stazione Appaltante, la migliore condizione per l'A.O. ICP tra quelle proposte all'interno dell'offerta e del Capitolato Speciale di gara.

Milano, li

Azienda Ospedaliera I.C.P.
Il Direttore Generale
(dott. Alessandro Visconti)

L'Appaltatore

.....

.....